



47063-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giovanni Liberati - Presidente -

Andrea Gentili

Vittorio Paziienza - Relatore -

Ubalda Macrì

Beatrice Magro

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 1664

CC - 21/10/2022

R.G.N. 23702/2021

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza emessa il 22/04/2022 dal Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/04/2022, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, disposto con sentenza divenuta irrevocabile emessa nel 2001, dal predetto Tribunale, nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis) .

2. Ricorre per cassazione il (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione delle disposizioni sul condono ai sensi della l. n. 326 del 2003. Si censura l'ordinanza per essersi il Tribunale limitato a considerare l'ampiezza del

tempo trascorso dalla domanda di condono senza valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del condono, con particolare riguardo all'art. 32 comma 47 della predetta legge, né le vicissitudini del procedimento (connotate dal ripetuto smarrimento della documentazione, che aveva costretto il ricorrente alle necessarie integrazioni, e dal puntuale pagamento di quanto dovuto).

2.2. Violazione di legge con riferimento al principio di proporzionalità della misura in relazione alla tutela della salute, della vita privata e familiare e del domicilio, sancita anche in sede sovranazionale. Si deduce che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto il fatto che il (omissis), confidando nel condono di cui riteneva sussistessero tutti i presupposti, si era trasferito nell'immobile dopo la separazione dalla moglie. Al riguardo, si evidenzia che per la costruzione "gemella" la pratica di condono si era conclusa positivamente, non essendosi verificati smarrimenti di documentazione, e che nel caso di specie la grave malattia dell'anziano ricorrente avrebbe dovuto essere diversamente considerata nel contemperamento degli interessi in gioco.


3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che con il primo motivo il ricorrente non si era adeguatamente confrontato con la motivazione dell'ordinanza, che aveva correttamente rilevato la mancanza di un documento; quanto al secondo motivo, il P.G. rileva la manifesta infondatezza della doglianza, alla luce della giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, risulta assorbente il rilievo per cui il (omissis) era stato condannato anche per il reato di cui all'art. 1-sexies l. n. 431 del 1985 (cfr. capo D della sentenza in data 13/06/2001), e che - in tale specifica prospettiva - nessuna allegazione risulta essere stata operata, dal ricorrente, a sostegno della condonabilità delle opere oggetto della sentenza di condanna e del successivo ordine di demolizione.

Quanto poi alla seconda questione, deve qui darsi seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio»



(Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01). A tale ultimo proposito, si è ulteriormente precisato che, nel fare applicazione del principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza sovranazionale, è necessario tener conto sia dell'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 CESU, sia della «eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente», sia anche dei «tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative» (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il provvedimento impugnato resiste ai rilievi difensivi, avendo motivato in termini non censurabili in questa sede in ordine alle condizioni del ricorrente, ed avendo sottolineato che l'utilizzo a fini abitativi dell'immobile realizzato abusivamente, sin dal 2010 (e quindi a partire da alcuni anni dopo l'irrevocabilità della condanna), costituiva circostanza contrastante con i principi giurisprudenziali citati. Nello stesso senso, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 44457 del 05/10/2022, Auriemma, che in una analoga fattispecie ha ritenuto immune da censure il provvedimento reiettivo della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione, dal momento che il ricorrente era stato «pienamente consapevole dell'illiceità delle opere che andava a realizzare, in quanto privo del prescritto permesso di costruire e che il lungo tempo decorso dalla condanna definitiva medio tempore intervenuta è circostanza che, piuttosto che ingenerare un legittimo affidamento sul non abbattimento, avrebbe dovuto favorire l'ottenimento della sanatoria, se giuridicamente possibile, o comunque consentire la risoluzione del problema abitativo» (pag. 5 della motivazione).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 ottobre 2022

Il Consigliere/estensore
Vittorio Pazienza

Il Presidente
Giovanni Liberati

